

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to CAPELLO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe



COPIA

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23

Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: TARES. Approvazione tariffe.

L'anno DUEMILATREDICI, addì TRE del mese di OTTOBRE, alle ore 21,00, nella Sala nella sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
CAPELLO Gianfranco	X	
LAMBERTO Alessandro	X	
CERRUTI Luca		X
SAROTTI Mattia	X	
NICOLA Sandra	X	
OLIVERO Mauro	X	
BRANDANI Daniela	X	
DANIELE Tatiana	X	
DOMPE' Marilena		X
MORELLI Alessandro	X	
CRAVERO Ambrogio	X	
DAVICO Roberto	X	
ARIAUDO Andrea	X	
	11	2

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e CEIRANO Matteo. Sono assenti gli Assessori extraconsiliari ORIGLIA Davide e ABRATE Enrico.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAPELLO Gianfranco, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to RIORDA Raffaella

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15.10.2013 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 15.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TRES);

Atteso che il nuovo tributo

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), pari a €. 0,30/mq, elevabile dai comuni a €. 0,40/mq;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato l'articolo 10, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, il quale ha disposto che, limitatamente all'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011):

- a) la quota del tributo relativo ai servizi indivisibili sia versato dai contribuenti direttamente allo Stato e non ai comuni;
- b) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard da €. 0,30/mq a €. 0,40/mq;
- c) le suddette disposizioni trovano applicazione anche nel caso di tariffa avente natura corrispettiva;

Richiamato infine l'articolo 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, in corso di conversione, il quale testualmente recita:

Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES)

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. E' abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

4. Il comune predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

Visto il Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi approvato con deliberazione consiliare n. 21 in questa medesima seduta, con il quale è stato stabilito per l'anno 2013 che la

riscossione della tassa avvenga in n. 3 rate scadenti il 31 ottobre 2013, il 16 dicembre 2013 ed il 28 febbraio 2014.;

Visto il Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario ;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 approvata in questa seduta l'ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2013, con un costo complessivo di €. 283.147,27, suddiviso in costi fissi totali €.98.305,15 e costi variabili totali €. 184.842,12 ;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- Sono state utilizzate come ripartizione dei costi le percentuali del 45% e del 55% rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche, mantenendo il rapporto storico già esistente nella TARSU (TAR Napoli sez. V Numero 6528/2007), anche al fine di agevolare le utenze domestiche;

Dato atto che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999;

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2013 , secondo i coefficienti di seguito specificati:

Per le utenze domestiche per quanto riguarda i coefficienti per la parte fissa (Ka), cioè quelli di adattamento per superficie legati al numero di componenti del nucleo familiare sono stati utilizzati quelli stabiliti dal D.P.R. 158/1999 per i Comuni del Nord; mentre per quanto riguarda i coefficienti per la parte variabile (Kb) relativi alla produttività dei rifiuti legati al numero di componenti del nucleo familiare sono stati utilizzati quelli minimi stabiliti per i Comuni del Nord dal DPR sopracitato.

Per le Utenze non Domestiche, anche al fine di agevolare quelle attività che producono un alto quantitativo di rifiuti umidi rispetto al totale, sia per quanto riguarda i coefficienti per la parte fissa (Kc), cioè quelli relativi al potenziale di produzione rifiuti, che per quelli riguardanti i coefficienti per la parte variabile (Kd), cioè quelli relativi alla produzione di Kg al metro quadrato, sono stati utilizzati i coefficienti massimi stabiliti per i Comuni del Nord dal DPR sopracitato tranne che per le tre seguenti tipologie di attività : 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie – 17) Bar, caffè, pasticcerie – 20) Ortofrutta, Pescherie, fiori e piante, per le quali sono stati utilizzati i coefficienti minimi.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2013 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011:

Utenze domestiche

N. componenti nucleo familiare	Tariffa mq (TFd(n))	Tariffa a categoria (TVd(n))
1	0,3016	36,1293
2	0,3519	86,5860
3	0,3878	111,2453
4	0,4165	133,4954
5	0,4452	183,9726
6 o più	0,4668	213,8574

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione	Tf(ap)	Tv(ap)	Tariffa totale al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2970	0,5718	0,8688
2	Campeggi, distributori carburanti	0,4659	0,8919	1,3578
3	Stabilimenti balneari	0,3669	0,7080	1,0749
4	Esposizioni, autosaloni	0,2504	0,4834	0,7338
5	Alberghi con ristorante	0,7745	1,4883	2,2628
6	Alberghi senza ristorante	0,5299	1,0198	1,5497
7	Case di cura e riposo	0,5823	1,1152	1,6975
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,6580	1,2663	1,9243
9	Banche ed istituti di credito	0,3378	0,6508	0,9886
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,6464	1,2418	1,8882
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,8851	1,6952	2,5803
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,6056	1,1574	1,7630
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6755	1,2908	1,9663
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,5299	1,0212	1,5511
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,6347	1,2145	1,8492
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,8185	5,4015	8,2200
17	Bar, caffè, Pasticceria	2,1197	4,0604	6,1801
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,3860	2,6620	4,0480
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,5199	2,9153	4,4352
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,5289	6,7700	10,2989
21	Discoteche, night club	0,9550	1,8314	2,7864

2) di quantificare in €. 283.147,27 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.